

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il d.lgs. n. 28/2010, la mediazione e l'Avvocatura.
Problemi e prospettive.*

Dossier di documentazione

Roma, 21 giugno 2010





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

INDICE-SOMMARIO

SOMMARIO

1	Premessa	3
2	Sintesi delle delibere dei COA, delle Unioni regionali e delle associazioni forensi in ordine al d.lgs. n. 28/2010.	4
3	(Segue) Tabelle riassuntive del contenuto delle delibere.	9
4	Le attività del Consiglio Nazionale Forense.	18
	<i>Allegato I</i> (Parere CNF su schema d.lgs. in materia di mediazione e di conciliazione)	26
	<i>Allegato II</i> (Osservazioni sulla fase attuativa presentate all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia)	38
5	Gli Organismi di conciliazione accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004 e altre Camere arbitrali e organismi di conciliazione gestiti da Ordini degli Avvocati.	42
6	Enti Formatori accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004	53
7	COA che hanno deliberato di costituire Organismi di conciliazione e/o di accreditarsi come Enti formatori ovvero abbiano già presentato domanda a tali fini ai sensi del d.m. n. 222/2004	69



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Premessa

Il presente fascicolo di documentazione è stato redatto dall'Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense e non impegna la volontà del Consiglio o di singoli consiglieri. Si tratta, più semplicemente, di un documento di lavoro predisposto per fornire un quadro generale sull'impatto che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 ha avuto sull'Avvocatura italiana.

In esso sono, dunque, riassunte le problematiche e gli spunti espressi dai COA, dalle Unioni regionali dei Consigli dell'Ordine e dalle Associazioni forensi nelle delibere assunte in ordine al decreto legislativo.

Vi è poi spazio per un documento che sintetizza le attività che il Consiglio Nazionale Forense ha condotto – a partire dal novembre scorso – in ambito di mediazione e conciliazione, tanto a livello centrale, che in favore e presso i COA.

Infine, sono riportati gli elenchi degli Organismi di conciliazione e degli Enti di formazione accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004, nonché dati relativi agli Ordini che hanno presentato domanda a tali fini.

Per censire le delibere e gli intendimenti dei singoli COA si è chiesta la collaborazione dei referenti nominati per la mediazione e la conciliazione da ciascuno e sono stati raccolti nel presente dossier i dati conseguentemente inviati.

Ci si scusa in anticipo se in taluni casi le informazioni riportate non dovessero essere complete ovvero non riflettessero, in modo esaustivo, la complessità dei rilievi avanzati.

Il presente fascicolo, per evidenti ragioni organizzative e di riproduzione dei materiali, tiene conto delle osservazioni pervenute entro il 21 giugno.

Le osservazioni successive saranno comunque diffuse.

L'Ufficio studi



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Sintesi delle delibere dei COA, delle Unioni regionali e delle associazioni forensi in ordine al d.lgs. n. 28/2010.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Sintesi delle delibere dei COA, delle Unioni regionali e delle associazioni forensi in ordine al d.lgs. n. 28/2010.

SOMMARIO: 1. Il quadro generale 2. Principali profili di criticità sottolineati dai COA in relazione al d.lgs. 28/2010. 3. Ulteriori profili. 4. Richieste relative alla fase di attuazione.

1. Il quadro generale

Numerosi sono gli Ordini, le Unioni Regionali e le Associazioni forensi che hanno preso espressamente posizione con proprie delibere sul d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione¹.

In generale può rilevarsi come l'Avvocatura non sia contraria di principio alla previsione di meccanismi deflattivi del sistema giudiziario fondati sull'accordo delle parti ma che ritenga che il sistema delineato dal d.lgs. n. 28/2010 vada perfezionato e, sotto qualche profilo, modificato, perché possa effettivamente funzionare. In tutti i casi è stata espressa ampia volontà di collaborazione con le sedi legislative e istituzionali competenti.

Vi è, in primo luogo, un diffuso scontento per il ruolo nel complesso attribuito alla categoria. Da un lato, difatti, saranno proprio gli Ordini locali a dover affrontare l'impatto organizzativo ed economico più rilevante nella fase attuativa; dall'altro, il ruolo dell'avvocato viene marginalizzato se non considerato con una certa diffidenza laddove si prevede la grave sanzione dell'annullabilità del contratto d'opera nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo di informativa dell'assistito, ovvero non si prevede l'assistenza tecnica.

L'Avvocatura ha, tuttavia, mostrato uno spirito di fattiva collaborazione proponendo nelle proprie delibere condivisibili proposte di modifica, evidenziando problematiche tecniche ed esigenze pratiche.

Di seguito tali considerazioni sono indicate nel dettaglio. Seguono delle tabelle che riassumono la posizione dei singoli Ordini, Unioni e Associazioni, nonché altre tabelle che indicano, differenziandole, le proposte di modifica che richiedono interventi con fonte di rango primario ovvero con di rango secondario.

¹ Circa 40 quelle pervenute al Consiglio Nazionale Forense e raccolte dall'Ufficio Studi anche tramite i referenti per la mediazione e la conciliazione nominati da ciascun Ordine.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

2. Profili di criticità strutturale del d.lgs. n. 28/2010 sottolineati dai COA.

Le principali critiche strutturali mosse al d.lgs. n. 28/2010 dai COA, dalle Unioni Regionali e dalle Associazioni forensi attengono a:

- a) la previsione della mediazione quale condizione procedibilità della domanda in relazione ad un'ampia e disomogenea fetta del contenzioso civile (art. 5);

La maggior parte dei COA e delle Associazioni mostra un atteggiamento di dissenso rispetto alla previsione. Si registrano, comunque, posizioni meno oltranziste che propongono – conformemente agli intendimenti espressi dal CNF - l'eliminazione dal catalogo dell'art. 5 di talune materie (tra le altre responsabilità da circolazione; giudizi ereditari), ovvero per talune fasi processuali (fase a cognizione piena del procedimento per convalida di sfratto, della tutela monitoria e così via). Comune a numerose delibere è la richiesta di introduzione graduale dell'obbligo per classi di liti e, comunque, il suo differimento rispetto al termine di 12 mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

- b) la mancata previsione dell'assistenza tecnica obbligatoria nel procedimento di mediazione²;
- c) la sanzione dell'annullabilità del contratto d'opera professionale in caso di inottemperanza dell'obbligo di informazione da parte dell'avvocato (art. 4, 3° comma).

La stragrande maggioranza degli Ordini che ha preso posizione lamenta lo svilimento della figura professionale dell'Avvocato e critica l'intenzione di attuare il d.lgs. n. 28/2010 senza aggravii di spesa per lo Stato a fronte degli ingenti costi e compiti organizzativi che l'operazione comporterà per gli Ordini e per i cittadini, comunque gravati da un filtro – non gratuito – alla giustizia in più di una materia.

3. Ulteriori profili.

Numerosi sono gli Ordini, le Unioni regionali e le Associazioni che lamentano:

² Si tenga presente che la direttiva 2003/8/CE, cd. «*legal aids*» prevede al contrario il potenziamento dei meccanismi di aiuti statali per l'accesso alla giustizia prevedendo, ad esempio, condizioni più ampie di accesso al “patrocinio gratuito”.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

- i) la possibilità che il mediatore formuli una proposta indipendentemente dalla domanda di parte;
- ii) la disciplina delle spese di giudizio in caso di mancata conciliazione di cui all'art. 13, finanche più gravosa di quella generale di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. come riformata dalla l. 69/2009;
- iii) la mancata previsione di una competenza territoriale per gli Organismi di conciliazione.

Qualche Ordine fa presente l'assenza di «*strumenti procedurali*» idonei a disciplinare le ipotesi di «*riconvenzionali, chiamata di terzo, interventi volontari etc.*»³; qualche altro rileva la previsione «*di principi nel provvedimento legislativo che rischiano di compromettere la successiva eventuale fase giudiziale (inutilizzabilità delle prove acquisite nelle fasi di mediazione, previsione di una proposta da parte del mediatore con rilevanza, anche in punto spese, nel successivo giudizio) con compromissione del diritto di difesa*»⁴, nonché la difficoltà di portare ad esecuzione il verbale di conciliazione. Altri auspicano l'applicazione anche al procedimento di mediazione della sospensione feriale dei termini⁵.

In qualche delibera si richiama la necessità di istituire «*un modello di mediazione che, nella ricerca della definizione conciliativa, operi nell'ambito della cornice giuridica*», richiamo di non chiarissima esegesi, probabilmente riferito al modello della conciliazione aggiudicativa piuttosto che facilitativa.

4. Richieste relative alla fase di attuazione.

Diffusa è la preoccupazione dell'impatto che l'entrata in vigore del meccanismo della conciliazione obbligatoria dal marzo p.v. avrà sugli Ordini, la maggior parte dei quali, pertanto, auspica un differimento della previsione, ovvero l'entrata in vigore scaglionata in relazione soltanto ad alcune delle materie di cui all'art. 5.

In relazione alla figura del mediatore:

- si auspica la previsione di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione professionale adeguate per acquisire la qualifica;

³ Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta

⁴ Mondovì.

⁵ Lucca; Unione degli Ordini forensi della Sicilia.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- si richiede l'introduzione di strumenti che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità nonché il rispetto di una precisa cornice di obblighi deontologici e di un regime di incompatibilità con cariche o incarichi che possano lederne la terzietà.

In relazione al procedimento si chiede di:

- estendere la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per la parte che intenda giovare della difesa tecnica;
- prevedere tariffe minime obbligatorie e forme pubbliche di finanziamento per la copertura delle spese di funzionamento degli Organismi;
- prevedere meccanismi chiari per il riconoscimento del credito d'imposta (art. 20 d.lgs. n. 28/2010).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

(Segue) Tabelle riassuntive del contenuto delle delibere



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ELENCO DELLE TABELLE:

TABELLA I -Il Quadro Generale; **TABELLA II**- Principali profili di criticità del d.lgs. 28/2010; **TABELLA III** - Ulteriori profili di criticità del d.lgs. 28/2010; **TABELLA IV** Richieste relative alla Fase di Attuazione; **TABELLA V** - Soluzioni e modifiche realizzabili con fonte primaria; **TABELLA VI**- Soluzioni e modifiche realizzabili con fonte secondaria.

TABELLA I

IL QUADRO GENERALE

Ordini e Associazioni che ritengono il sistema attuabile se perfezionato	ANF; Milano; Lucca; Unione degli Ordini forensi della Calabria; Mondovì; Napoli; Sassari; Unione Regionale Forense Marche; Lagonegro; Catania; Rossano; Unione Regionale ordini forensi della Campania; Lanciano (aderisce a Milano); Sciacca; Frosinone; Mistretta; Unione lombarda degli Ordini forensi; Lucera; Nola; Trani; Terni; Monza; Unione Ordini forensi della Sicilia; Bari; Roma; Campobasso; Voghera; La Spezia; ALP–dipartimento Avvocati; Cassino; Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana; Unione degli Ordini forensi della Sicilia; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
ORDINI E ASSOCIAZIONI CHE ESPRIMONO UN DISSENSO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL SISTEMA	Alba; Sulmona; Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta; Forlì-Cesena; Rimini; Ragusa; Reggio Emilia; Saluzzo; OUA; Unione Nazionale delle Camere Civili; Prato.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

TABELLA II
PRINCIPALI PROFILI DI CRITICITÀ DEL D.LGS. 28/2010

Dissenso di Ordine Generale in considerazione della mancata previsione di finanziamenti e sostegni economici a fronte dei costi di attuazione che graveranno sugli Ordini professionali e sui cittadini e dello Svilimento della figura professionale dell'avvocato	Milano; Tolmezzo; Alba; Sulmona; Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta; Lucca; Unione degli Ordini forensi della Calabria; Napoli; Sassari; Lagonegro; Catania; Rossano; OUA; Lecce; Frosinone; Mistretta; Unione lombarda degli Ordini forensi; Nola; Reggio Emilia; Terni; Monza; Unione Ordini forensi della Sicilia; Saluzzo; Bari; Roma; Campobasso; OUA; Unione Nazionale delle Camere Civili; Prato; Voghera; La Spezia; Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (ART. 5):	
- in generale:	Tolmezzo; Alba; Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta; Lucca; Mondovì; Napoli; Sassari; Rimini; Lagonegro; Catania; Arezzo; Taranto; Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania; OUA; Sciacca; Mistretta; Unione lombarda degli Ordini forensi; Ragusa; Nola; Trani; Monza; Unione Ordini forensi della Sicilia; Saluzzo; Bari; Roma; Campobasso; OUA; Unione Nazionale delle Camere Civili; Prato; Voghera; ALP-dipartimento Avvocati; Cassino; Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana; Unione degli Ordini forensi della Sicilia; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
- in relazione a specifiche materie o circostanze:	Terni; La Spezia;
- <i>divisioni</i>	AIAF; ANF



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- <i>successioni ereditarie</i>	AIAF; ANF
- <i>patti di famiglia</i>	AIAF;
- <i>risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti</i>	ANF
- <i>locazione;</i>	Milano; Unione lombarda degli Ordini forensi; Rossano; Lecce; Frosinone;
- <i>condominio;</i>	Milano; Unione lombarda degli Ordini forensi; Rossano; Frosinone
- <i>diritti reali</i>	Rossano
- <i>controversie devolute ad arbitri;</i>	
- <i>controversie assoggettate al procedimento di convalida di sfratto (art. 657 e ss. c.p.c.)</i>	Milano; Unione lombarda degli Ordini forensi; Frosinone; Cassino;
ANNULLAMENTO DEL MANDATO IN CASO DI MANCATA INFORMATIVA (ART. 4, 3° COMMA)	ANF; Milano; Tolmezzo; Alba; Lucca; Mondovì; Napoli; Sassari; Rimini; Catania; Arezzo; Rossano; Taranto; Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania; OUA; Lecce; Sciacca; Frosinone; Unione lombarda degli Ordini forensi; Lucera; Nola; Trani; Terni; Monza; Unione Ordini forensi della Sicilia; Saluzzo; Bari; Roma; Campobasso; Unione Nazionale delle Camere Civili; Prato; Voghera; La Spezia; ALP–dipartimento Avvocati; Cassino; Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana; Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
MANCATA PREVISIONE DELL’ASSISTENZA TECNICA	AIAF; Milano; Unione lombarda degli Ordini forensi; Tolmezzo; Alba; Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta; Mondovì; Napoli; Sassari; Rimini; Lagonegro; Catania; Arezzo; Rossano; Taranto; Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania; OUA; Lecce; Sciacca; Frosinone; Unione lombarda degli Ordini forensi; Lucera; Nola; Trani; Terni; Monza; Unione Ordini forensi della Sicilia; Saluzzo; Bari; Roma; Campobasso; Unione Nazionale delle Camere Civili; Prato; Voghera; La Spezia; ALP–dipartimento Avvocati; Cassino; Unione



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ⁶
TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DEL QUALE SI CHIEDE IL DIFFERIMENTO PER TUTTE OVVERO PER TALUNE DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5.	ANF; Milano; Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta; Rossano; Taranto; Frosinone; Terni; Monza; Unione Ordini forensi della Sicilia; Saluzzo; Bari; Campobasso; Cassino; Unione lombarda degli Ordini forensi; Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana;

TABELLA III

ULTERIORI PROFILI DI CRITICITÀ DEL D.LGS. 28/2010.

Mancata Previsione della Competenza Territoriale dell'Organismo	AIAF; ANF; Lucca; Catania; Rossano; Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania; Terni; Unione Ordini forensi della Sicilia; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
POSSIBILITÀ PER IL MEDIATORE DI FORMULARE UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE DELLA LITE IN ASSENZA DI RICHIESTA DELLE PARTI (ART. 11)	AIAF; ANF; Rossano; Unione Nazionale delle Camere Civili; Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini forensi della Toscana;
DISCIPLINA DELLE SPESE DI GIUDIZIO NEL CASO DI MANCATA CONCILIAZIONE DELLA LITE (ART. 13)	ANF; Rossano; Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania
SOLUZIONI CHE «RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA SUCCESSIVA EVENTUALE FASE GIUDIZIALE (INUTILIZZABILITÀ DELLE PROVE ACQUISITE NELLE FASI DI MEDIAZIONE, PREVISIONE DI UNA PROPOSTA DA PARTE DEL MEDIATORE CON RILEVANZA, ANCHE IN PUNTO SPESE, NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO) CON COMPROMISSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA»	Mondovì

⁶ L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati eccettua «le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali e per le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi; • le mediazioni in materia di fornitura di servizi di energia e gas; le mediazioni in materia di Servizi postali; le mediazioni in materia di turismo; le mediazioni in materia di telecomunicazioni; le mediazioni in materia di tinto lavanderia»



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

MANCATA PREVISIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA COMPLICAZIONE OGGETTIVA O SOGGETTIVA DELLA LITE («DOMANDE RICONVENZIONALI, CHIAMATA DI TERZO, INTERVENTI VOLONTARI»)	Unione Regionale degli Ordini del Piemonte e della val d'Aosta; Terni; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
ASSENZA DI GARANZIE DI ADEMPIMENTO DEL VERBALE DI RAGGIUNTA CONCILIAZIONE	ANF
PREVISIONE DELLA CONCILIAZIONE CD. DELEGATA NELLE MATERIE NON SOTTOPOSTE A TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE	ANF
APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI ANCHE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	Lucca; Unione degli Ordini forensi della Sicilia.

TABELLA IV
RICHIESTE RELATIVE ALLA FASE DI ATTUAZIONE

in relazione alla figura del mediatore si AUSPICA:	
- la previsione di norme di attuazione che garantiscano competenza e formazione professionale adeguate per acquisire la qualifica;	AIAF; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
- la previsione di strumenti che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità...	AIAF;
- ...nonché il rispetto di una precisa cornice di obblighi deontologici;	AIAF; Lucca; Unione Ordini forensi della Sicilia;
- ...il controllo del quale sia affidato ai COA;	Unione Ordini forensi della Sicilia;
- la previsione di ipotesi di incompatibilità (in particolare tra carica di Consigliere dell'Ordine e conciliatore operante presso l'Organismo ivi costituito);	ANF; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
- trasparenza nei criteri di assegnazione e	ANF



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

distribuzione degli incarichi;	
- che «s'introduca il principio che l'attività del mediatore non prescinda dalla cornice normativa che regola il rapporto»	AIAF;
INTRODUZIONE DI TARIFFE MINIME OBBLIGATORIE PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI (in particolare nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)	Lucca; Unione Ordini forensi della Sicilia;
PREVISIONE DI MECCANISMI CHIARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA E PER IL RECUPERO DELL'IVA	ANF; Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
INTRODUZIONE DEL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO PER CHI INTENDA GIOVARSI DELL'ASSISTENZA TECNICA	Lucca

TABELLA V

SOLUZIONI E MODIFICHE REALIZZABILI CON FONTE PRIMARIA

Abrogazione della previsione del ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità per tutte o talune materie	Modifica art. 5, d.lgs. n. 28/2010
Abrogazione della previsione della conciliazione c.d. delegata	Modifica art. 5, d.lgs. n. 28/2010
Previsione dell'assistenza tecnica obbligatoria	Modifica al d.lgs. n. 28/2010
Introduzione di un criterio di competenza territoriale per gli Organismi di conciliazione	Modifica al d.lgs. n. 28/2010
Abrogazione/modificazione della disciplina delle spese di giudizio	Modifica art. 13, d.lgs. n. 28/2010



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Previsione di una disciplina per le ipotesi di complessità oggettiva\sogettiva della lite soggetta a condizione di procedibilità	Modifica al d.lgs. n. 28/2010
Potenziamento dell'efficacia esecutiva del verbale di raggiunta conciliazione	Modifica art. 11, d.lgs. n. 28/2010
Differimento termine di entrata in vigore della mediazione "obbligatoria"	Modifica art. 24, d.lgs. n. 28/2010
Applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini	Modifica art. 6, d.lgs. n. 28/2010

TABELLA VI

SOLUZIONI E MODIFICHE REALIZZABILI CON FONTE SECONDARIA

Previsione per cui la proposta del mediatore può provenire dal mediatore soltanto in caso di volontà concorde delle parti	<i>La fattispecie può essere prevista dalla normativa di attuazione od essere da essa rimessa ai singoli regolamenti dell'Organismo di conciliazione;</i>
Previsione di meccanismi chiari per l'effettività del riconosciuto credito di imposta	<i>Normativa di attuazione</i>
Disciplina delle indennità che garantisca effettivamente il "pareggio" tra procedimenti a pagamento e procedimenti "gratuiti"	<i>Normativa di attuazione</i>
Disciplina della formazione del mediatore che assicuri adeguati standard di competenza e professionalità	<i>Normativa di attuazione</i>
Statuto deontologico del mediatore	<i>Normativa di attuazione</i>
Statuto di incompatibilità del mediatore	<i>Normativa di attuazione</i>
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi intenda giovare della assistenza tecnica	<i>Considerando «procedura» «comunque connessa» la mediazione obbligatoria, (Art. 75</i>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

nel corso del procedimento di mediazione	<p>D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)</p> <p style="text-align: center;">«(ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)</p> <p>1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.</p> <p>2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.»</p>
--	---



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Le attività del Consiglio Nazionale Forense.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Le attività del Consiglio Nazionale Forense.

Sommario: §.1. Le osservazioni trasmesse al Parlamento. §. 2. L'istituzione della *Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione*. §. 3. Gli articoli del d.lgs. n. 28/2010 modificati in conformità alla osservazioni del CNF §. 4. Il decreto attuativo. §. 5. Le iniziative in favore degli Ordini. §. 6. La posizione espressa nei comunicati stampa del 21 e del 24 maggio.

§.1. Le osservazioni trasmesse al Parlamento.

Lo scorso novembre il CNF ha trasmesso le proprie riflessioni, nonché puntuali proposte di modifica⁷, sullo schema di decreto legislativo delegato predisposto dal Consiglio dei Ministri ai Presidenti della Commissione Giustizia e della Commissione Affari costituzionali della Camera e del Senato – chiamate ad esprimere parere.

In quella sede si sono sottolineati tanto gli aspetti condividere quanto i profili che necessitavano miglioramenti se non modifiche più radicali.

In particolare si condividevano le disposizioni relative all'istituzione di organismi *ad hoc* per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle relative al procedimento, ai doveri e gli obblighi dei mediatori, all'efficacia del verbale di avvenuta conciliazione.

Si segnalava, al contrario, l'opportunità di ripensare altre disposizioni. Si proponeva, ad esempio, la soppressione dell'art. 13 in tema di spese processuali e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito.

Di altre disposizioni si richiedeva la radicale modifica, perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalavano, tra l'altro:

a) l'art. 4, comma 3 il quale sanzionava con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui fosse mancata l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione;

b) l'opportunità di posticipare il momento di decorrenza di detto obbligo, individuandolo nel tempo del conferimento dell'incarico piuttosto che in occasione del primo incontro con l'assistito;

c) l'art. 11 laddove prevedeva l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione in assenza di accordo delle parti; tale scelta rischiava di mettere in crisi il concetto

⁷ In allegato riportate per intero (all. 1)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

stesso di mediazione precludendone gli esiti positivi. Si suggeriva, dunque, di ancorare rigorosamente la proposta ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate.

§. 2. *L'istituzione della Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione.*

Nello stesso periodo veniva istituita la *Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione*⁸ per fornire supporto agli Ordini territoriali nell'applicazione della legislazione di futura promulgazione.

La Commissione, coordinata dal Cons. Fabio Florio, sta predisponendo uno schema di regolamento di procedura applicabile agli Organismi di conciliazione; sta monitorando la qualità dell'offerta di formazione attuale; organizza incontri di studio e approfondimento sul tema della mediazione sul territorio nazionale.

La Commissione ha, fin dal novembre scorso, intrapreso contatti con l'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia, incontrando in più occasioni i dottori Augusta Iannini, Giovanni Armone e Paolo Porreca.

In tali incontri ha suggerito le modifiche ritenute opportune, discusso le opzioni legislative meritevoli di approfondimento e di revisione, sollecitato attenzione rispetto alle esigenze dell'Avvocatura pur nel quadro della dovuta collaborazione istituzionale, nella convinzione della proficuità della ricerca di dialogo e collaborazione.

§. 3. *Gli articoli del d.lgs. n. 28/2010 modificati in conformità alle osservazioni proposte dal CNF.*

Rispetto allo *Schema* di decreto legislativo delegato cui finora si è fatto riferimento, il d.lgs. n. 28/2010 presenta più di una modifica.

Di seguito si analizzano quelle che raccolgono, o colgono lo spirito, delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale Forense e dalle sue *Commissioni*. Segue l'indicazione dei rilievi che non hanno trovato riscontro.

- Gli articoli modificati in conformità alle osservazioni proposte dal CNF:

a) L'art. 4, 3° comma relativo agli obblighi di informazione all'assistito gravanti sull'avvocato è stato modificato in più punti.

⁸ Composta tanto da Consiglieri nazionali che da professionisti e professori universitari esperti di conciliazione.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Conformemente alle osservazioni formulate dal CNF⁹ il momento dell'informazione è stato individuato nell'«atto di conferimento dell'incarico» e non già «nel primo colloquio con l'assistito» come previsto dallo schema.

Pur non aderendo alla proposta iniziale di modificare la misura della nullità con la più consona previsione di una sanzione disciplinare¹⁰, il *Testo* fa proprie le considerazioni espresse dal CNF circa la necessità di adottare una conseguenza più blanda e di specificarne il regime (rilievo ad esclusiva istanza di parte) e gli effetti (sul solo contratto d'opera e non sulla procura alle liti).

La soluzione adottata secondo la quale «*in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile*» pur non rispondendo del tutto a quanto auspicato (la sanzione disciplinare) costituisce, comunque, un risultato utile. Ciò in primo luogo in quanto, a fronte dell'ambiguità della precedente formulazione, è specificato che nessuna conseguenza si riflette sul mandato difensivo; in secondo luogo perché l'annullabilità non implica automaticamente la ripetibilità di quanto corrisposto dall'assistito in esecuzione del mandato difensivo, residuando la possibilità di eccepire «l'arricchimento senza causa»¹¹.

b) Pur non risultando modificati puntualmente gli articoli 4 e 8 nel senso di collegare soltanto alla attività della parte e non anche a quella dell'Organismo di conciliazione gli effetti della litispendenza, il *Testo*, all'art. 5, 3°, comma recepisce le perplessità manifestate dal CNF circa l'impossibilità di ottenere tramite la domanda di conciliazione effetti analoghi a quelli della trascrizione della domanda giudiziale.

La norma citata ha aggiunto un inciso che risponde all'esigenza manifestata disponendo che: «*Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale*».

c) L'art. 8, 1° comma, in relazione «controversie che richiedono specifiche competenze tecniche», sostituisce la locuzione «l'Organismo **nomina**» con «**può nominare** uno o più mediatori ausiliari», rispondendo così alle preoccupazioni espresse dal CNF¹².

⁹ E rappresentate ai funzionari dell'Ufficio legislativo (Dott.ri Paolo Porreca e Giovanni Armone) alla riunione della *Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione* del 12 novembre u.s..

¹⁰ Avanzata dalla *Commissione per lo studio e la riforma del processo civile* (coordinata dal Cosn. Aldo Bulgarelli) e fatta propria dalla *Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione*.

¹¹ Vero è che «l'assistito potrebbe agire per la ripetizione di quanto già corrisposto, ma l'avvocato potrebbe domandare (se non il pagamento in base alle tariffe professionali, quanto meno) un indennizzo, facendo valere l'ingiustificato arricchimento a seguito della prestazione effettuata, dimostrando il suo impoverimento (per le spese anticipate e il mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche *ex art. 1226 c.c.*, che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel relativo periodo di tempo) e il vantaggio conseguito dall'assistito» (DALFINO, *Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»*, in www.judicium.it). Sulla quantificazione dell'indennizzo del professionista in caso analogo, v. Cass. 10 ottobre 2007, n. 21292, in *Foro it.*, *Rep.* 2007, voce *Arricchimento senza causa*, n. 18 e 22.

¹² *Parere Commissione per lo studio e la riforma del processo civile* del 29 ottobre 2009 .



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

d) Il 5° comma della disposizione in esame recita «*dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile*».

La previsione attribuisce rilievo – sia pur con formulazione in negativo – al giustificato motivo.

Il CNF aveva insistito sulla necessità di prevedere un meccanismo analogo in un sistema che non individua la competenza territoriale degli Organismi di conciliazione. Tale opzione – pur potendo destare talune perplessità – non ha incontrato il dissenso manifesto del CNF¹³ che però si è espresso nel senso dell'introduzione di meccanismi che consentissero alla parte convenuta di fronte ad Organismi molto distanti dai “fori” consueti di giustificare la scelta di non prendere parte al procedimento.

Pur se la norma viene concepita con riferimento agli argomenti di prova, dunque, può esprimersi un certo favore sulla possibilità di valutare caso per caso – anche ai fini della previsione di cui all'art. 13 – il contegno serbato della parte convenuta.

d) L'art. 11, 1° comma è stato riformulato nel senso che segue:

« [...] Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore **può formulare** una proposta di conciliazione. **In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13**».

Il Consiglio nazionale si era dimostrato fortemente critico rispetto alla previsione di una proposta obbligatoria del mediatore in caso di mancata richiesta delle parti, e, dunque, anche nell'ipotesi di “contumacia”. Le modifiche apportate vanno, dunque, senz'altro accolte con favore.

La proposta è divenuta obbligatoria soltanto in caso di richiesta congiunta delle parti, rimanendo, dunque, affidata alle previsioni dei regolamenti di procedura dei singoli Organismi di conciliazione la disciplina dell'ipotesi di proposta “d'ufficio”.

d) All'art. 12 viene aggiunta la congiunzione **anche** secondo le indicazioni offerte dal CNF¹⁴ che sottolineavano l'ambiguità e la non corretta formulazione tecnica della disposizione dello *schema* sul punto.

- Le osservazioni non accolte.

Oltre a quanto emerge dalle considerazioni sopra svolte, va rilevato che talune osservazioni proposte non hanno trovato alcun seguito in sede di modifica.

¹³ In quanto la previsione di criteri di competenza avrebbe comportato la necessità di prevedere strumenti di risoluzione dell'eventuale difetto e/o conflitto, che avrebbero ulteriormente complicato e rallentato l'operatività dell'istituto. Cfr. *Nota sulla competenza* dell'Ufficio Studi.

¹⁴ *Commissioni*.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

i) Il CNF aveva espresso perplessità circa la previsione dell'art. 5 dello *schema* relativa alle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria, la cui individuazione presentava caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza, in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione¹⁵. Si sottolineava poi l'illogicità dell'esclusione di talune fattispecie (cessione d'azienda ove si contempla l'affitto; soltanto talune forme di responsabilità) e l'inclusione di altre (patti di famiglia). Il nuovo testo aggiunge al catalogo, per il resto invariato, le controversie relative al «*risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti*».

ii) In ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, si suggeriva l'opportunità di modificare l'art. 5, comma 4 escludendo che il tentativo di conciliazione potesse inserirsi nel corso del processo già pendente provocando rallentamenti con pregiudizio del diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva.

iii) Più in particolare si caldeggiava la soppressione della previsione del tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri, in quanto disposizione incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Pur la previsione originaria è stata soppressa, l'art. 5 continua a far riferimento all'operatività dell'istituto anche con riferimento all'arbitrato.

iv) Non viene modificata la disciplina delle spese di cui all'art. 13. Il CNF, come già rilevato, suggeriva un rinvio pieno alle norme del c.p.c. (91 e ss.).

§. 4. Il decreto attuativo.

Il decreto attuativo predisposto dal Ministero di Giustizia è, attualmente, in attesa del visto di concerto del Ministero per lo Sviluppo economico. Il CNF, nella persona del Presidente e dei Consiglieri Florio e Allorio, ha sottoposto all'attenzione del Capo dell'Ufficio Legislativo, dott.ssa A. Iannini, una serie di suggerimenti frutto dell'esigenze rappresentate dagli Ordini Locali.

Se ne allega il contenuto integrale (*all. 2*).

Si è, inoltre, rappresentata alla dott.ssa Iannini l'esigenza di prevedere forme di sostegno agli Ordini locali nei quali l'attività di mediazione ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, dunque, prestata a titolo gratuito, è pari o superiore a quella i cui costi sono a carico delle parti.

Nella riunione del 18 giugno u.s. della Commissione per lo Studio della Mediazione e della conciliazione, il Presidente Alpa e l'Avvocato Florio hanno rappresentato ai dottori Giovanni Arnone e Paolo Porreca in rappresentanza dell'Ufficio legislativo, le esigenze manifestate dagli Ordini nelle proprie delibere con particolare riferimento alla fase attuativa del d.lgs. n. 28/2010.

¹⁵ *Commissioni*. Nello stesso senso risultavano orientati i Pareri resi da Camera e Senato nonché dal CSM.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Il Presidente Alpa, inoltre, ha sottolineato in tale sede l'importanza di affidare agli Ordini e alla Scuole forensi un ruolo centrale nella formazione dei mediatori e degli stessi formatori.

§. 5. *Le iniziative in favore degli Ordini.*

Il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato una serie di incontri nella sede di Roma e presso i Consigli dell'Ordine diretti a fornire alla classe forense il necessario sostegno teorico e pratico-operativo.

Gli ultimi incontri previsti sono quelli presso i COA di Brescia (11 giugno), Lagonegro (12 giugno), Campobasso (26 giugno).

Il Consiglio ha, inoltre trasmesso agli ordini, gli approfondimenti dell'Ufficio Studi su taluni temi disciplinati dal d.lgs. n. 28/2010 e predisposto la modulistica utile (competenza, obbligo di informativa).

La Commissione per lo studio della mediazione e della Conciliazione ha avviato un'attività di monitoraggio sugli Enti di formazione attualmente accreditati presso il Ministero. Il fine è quello di fornire agli Ordine una griglia di parametri per valutare la qualità dell'offerta formativa attuale e futura.

Come accennato, la Commissione sta, poi, predisponendo uno schema di regolamento di procedura per gli Organismi di mediazione creati dagli Ordini, nonché un *vademecum* tecnico operativo per agevolare la fase di costituzione degli Organismi di conciliazione degli Ordini e l'istituzione di Enti di formazione.

Il CNF ha allo studio la predisposizione di un programma informatico per la gestione degli adempimenti da parte delle Segreterie degli Organismi di Conciliazione Forensi.

Il CNF, in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, organizzerà, inoltre, corsi per formatori e per mediatori gratuiti.

Il CNF si è impegnato ad agevolare la conclusione delle polizze assicurative richieste agli Organismi di conciliazione.

§. 6. *La posizione espressa nei comunicati stampa del 21 e del 24 maggio.*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

La mediazione finalizzata alla conciliazione come disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010 presenta problemi «che da tempo il Consiglio Nazionale Forense ha rappresentato alle istituzioni; il ministro della giustizia Angelino Alfano già conosce le critiche, le osservazioni e i suggerimenti migliorativi che il CNF, per tutta l'Avvocatura italiana, ha trasmesso sulla disciplina».

Il CNF ha, come rilevato fatto presente nelle competenti sedi istituzionali, «che l'annullabilità del mandato incide sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l'errore omissivo dell'avvocato e quindi pregiudica gli interessi del cliente; che il rimedio dell'annullabilità è distonico rispetto all'orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l'omissione è sufficiente la sanzione disciplinare»¹⁶. E' fondamentale, poi, che la difesa tecnica, sia pur non obbligatoria sia agevolata il più possibile, garantendo, in primo luogo, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come rappresentato al Capo Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia nell'incontro dello scorso 22 aprile¹⁷.

Di fondamentale importanza è, infine, lo slittamento dei «tempi di attuazione, in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione. Gli avvocati potranno così avere nuove occasioni di lavoro, e gli organismi forensi potranno assicurare la migliore qualità del procedimento di mediazione, nonché essere in grado di far fronte nel miglior modo possibile alla concorrenza delle altre categorie professionali»¹⁸.

¹⁶ Comunicato stampa del 24 maggio u.s.

¹⁷ Cfr. All. II

¹⁸ Comunicato stampa del 24 maggio 2010.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Allegato I



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Allegato I

Estratto dal verbale della Commissione per lo studio e le riforme del codice di procedura civile del 29 ottobre 2009.

« - *Omissis* -

L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame)

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (art. 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe, in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'art. 140-*bis* del codice del consumo (art. 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informativi delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'art. 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'art. 91, comma 1, seconda parte c.p.c.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perchè non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'art. 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) l'art. 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'art. 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;

d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'art. 4, comma 3 deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

e) deve essere soppresso l'art. 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Si rinvia, per le singole proposte di modifica, alla tabella sinottica di seguito riportata».

<i>Omissis</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Accesso alla mediazione)</i></p> <p>1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.</p> <p>2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Accesso alla mediazione)</i></p> <p><i>Non è chiaro il momento di produzione della litispendenza: deposito di produzione dell'istanza ovvero comunicazione alla controparte.</i></p> <p style="text-align: center;">-omissis-</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, prima di promuovere il giudizio, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. L'omissione dell'informazione costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.</p> <p><i>Omissis</i></p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.</p>	
<p>Art. 5 (Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)</p> <p>1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del</p>	<p>Art. 5 (Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)</p> <p><i>Catalogo troppo disomogeneo. Occorrerebbe selezionare in base alla probabilità del risultato conciliativo. Di conseguenza appare illogica l'esclusione di talune ipotesi (cessione d'azienda ove si contempla l'affitto; soltanto talune forme di responsabilità) e l'inclusione di altri (patti di famiglia)</i></p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.</p> <p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.</p> <p>3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.</p> <p>4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione,</p>	<p>2 bis. Anche nel caso di conciliazione facoltativa, il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1.</p> <p>3. Il procedimento di mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti interinali e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.</p> <p><i>(La sostituzione del termine urgenti è opportuna viste le difficoltà interpretative che la locuzione ha già creato. L'utilizzo dell'espressione «interinali» oltretutto ha un ambito di applicazione più esteso. La previsione della trascrizione delle domande giudiziali appare fondamentale visti i delicati problemi di coordinamento tra le due discipline)</i></p> <p>4. I commi 1 e 2 non si applicano:</p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;</p> <p>b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;</p> <p>c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;</p> <p>d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;</p> <p>e) nei procedimenti in camera di consiglio;</p> <p>f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.</p> <p>5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.</p> <p>6. Dal momento della comunicazione alle altre</p>	<p>a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;</p> <p>b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;</p> <p>c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;</p> <p>e) nei procedimenti in camera di consiglio e nei procedimenti sommari di cui agli articoli 702-bis e ss. ;</p> <p>5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.</p> <p><i>Particolarmente criticabile il risultato di far</i></p>
--	--



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.</p> <p>7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.</p>	<p><i>dipendere gli effetti sostanziali della domanda dall'attività di un terzo.</i></p> <p>7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.</p> <p><i>Si tratta di procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione.</i></p>
<p>Art. 6 (Durata)</p> <p>1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all'articolo 5.</p>	<p><i>Va inteso come termine ordinatorio. Può servire soltanto ai fini della responsabilizzazione dell'Ente.</i></p>
<p>Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)</p> <p>1. Il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.</p>	<p>Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)</p> <p>1. Salvo che nei casi di conciliazione obbligatoria, il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.</p> <p><i>(Non sembra possibile estendere la soluzione</i></p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	<i>alla conciliazione obbligatoria)</i>
<p>Art. 8 (Procedimento)</p> <p>1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.</p> <p>2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione.</p> <p>3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.</p> <p>4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.</p> <p><i>(L'esigenza non è necessariamente presente)</i></p> <p>3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.</p> <p><i>Ridondante</i></p> <p><i>Omissis</i></p>
<p><i>Omissis</i></p>	
<p>Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)</p> <p>1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite</p>	<p>Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)</p> <p>1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.</p>
<p>Art. 11 (Conciliazione)</p> <p>1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p> <p>2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.</p>	<p>Art.11 (Conciliazione)</p> <p>1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, ove tutte le parti ne facciano richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.</p> <p><i>Omissis</i></p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.</p> <p>4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.</p>
<p>Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)</p> <p>1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)</p> <p>1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p>
<p>Art. 13 (Spese processuali)</p>	<p>Art. 13 (Spese processuali)</p> <p>1. Quando il provvedimento che definisce il</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.</p> <p>2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.</p> <p>3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.</p>	<p>giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.</p> <p>2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.</p> <p>3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.</p> <p>1. Si applica l'art. 91 c.p.c.</p>
<i>Omissis</i>	
Art. 15	Art. 15



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>(Mediazione nell'azione di classe)</p> <p>1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.</p>	<p>(Mediazione nell'azione di classe)</p> <p>1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.</p> <p><i>Inutile, già previsto nell'art. 140-bis solo gli effetti della sentenza, come d'altronde emerge dalla stessa relazione.</i></p>
<p>Capo III ORGANISMI DI CONCILIAZIONE</p> <p><i>Omissis</i></p>	
<p>CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA</p> <p><i>Omissis</i></p>	
<p>CAPO V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p><i>Omissis</i></p>	
<p>Art. 23 (Abrogazioni)</p> <p>1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si</p>	<p><i>Non risulta chiaro se sopravvivono gli</i></p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.	<i>organismi "societari" o meno.</i>
<i>Omissis</i>	

- *Omissis*- »



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Allegato II



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Osservazioni sulla fase attuativa

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Iscrizione nel registro degli Organismi di mediazione. Elenco dei formatori. 3. Risorse. Indennità. 4. Profili fiscali e tributari.

1. Premessa.

L'entrata in vigore della previsione della mediazione quale condizione di procedibilità per una consistente frazione del contenzioso civile avrà un notevole impatto sia organizzativo che economico sugli operatori del diritto e sugli Ordini forensi in particolare. Il contributo di questi ultimi – dotati di una competenza generale in materia di mediazione (art. 18 d.lgs. 28/10) - appare fondamentale per l'effettività dell'istituto, purtuttavia proprio per gli Ordini, a differenza che per altri enti pubblici quali le camere di commercio, la realtà della conciliazione è un fenomeno quasi del tutto nuovo.

Nella prospettiva di agevolare ed incentivare le iniziative degli Ordini in materia di mediazione ai fini dell'effettiva riuscita dell'operazione – anche “culturale” - intrapresa con il d.lgs. 28/10 appare utile in vista dell'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione previsti dall'art. 16 del decreto, allora, segnalare all'Ufficio legislativo le problematiche tecnico-operative emerse dall'analisi del d.lgs. n. 28/2010 e, soprattutto, dagli incontri tenuti dal CNF con gli Ordini locali e con la classe forense.

In primo luogo CNF suggerisce **l'opportunità di un rinvio dell'entrata in vigore della mediazione quale condizione di procedibilità atteso che il termine di cui all'art. 24 è in realtà più breve dei 12 mesi ivi previsti visti i necessari tempi di emanazione dei decreti ministeriali; fonti queste destinate a dettare la disciplina operativa essenziale all'istituzione e al funzionamento degli Organismi, della formazione dei conciliatori e così via.**

Ugualmente opportuna sarebbe, poi, la scelta di un'entrata in vigore “frazionata”, ossia differita in relazione a talune delle categorie di liti previste dall'art. 5.

2. Iscrizione nel registro degli Organismi di mediazione. Elenco dei formatori.

Il CNF auspica che, come già avviene per le Camere di Commercio ai sensi dell'art. 4 del d.m. 222/2004, agli organismi di mediazione ovunque costituiti ed anche in forma associata dagli Ordini locali siano iscritti su semplice domanda.

L'esercizio in forma associata permetterebbe da un lato alle realtà territoriali più piccole di poter offrire il servizio di mediazione con un contenimento dei costi ed un più efficace utilizzo delle risorse umane disponibili, dall'altro consentirebbe di superare i problemi fiscali e tributari collegati all'attività di mediazione. L'utilizzo della forma del consorzio per l'istituzione di Organismi di mediazione risolverebbe in radice il problema della soggettività passiva IVA degli Ordini degli



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

avvocati e del gravoso onere della tenuta di una contabilità separata tra operazioni istituzionali e non (come l'attività di mediazione)¹⁹.

In relazione ai requisiti di iscrizione, poi, è di particolare importanza prevedere per gli Organismi di mediazione presso gli Ordini un'esenzione della polizza assicurativa analoga a quella già prevista per le Camere di Commercio.

Si è riscontrata, difatti, una diffusa difficoltà per gli Ordini, non dotati di un patrimonio autonomo ad acquisire la disponibilità delle compagnie assicurative a fornire il servizio in parola.

Il CNF auspica di essere accreditato di diritto come ente formatore.

Analoga previsione dovrebbe essere estesa alle Scuole espressione degli ordini forensi già presenti sul territorio (circa 80) ovvero da istituire in modo da poter ottimizzare le risorse ed impiegare professionalità già esistenti e collaudate al fine di rendere più agevole l'entrata in funzione degli Organismi di formazione, con il non marginale vantaggio di porre un argine all'offerta di formazione dilagante e non sempre qualitativamente adeguata che già si registra e di cui è prevedibile un preoccupante incremento.

3. *Risorse. Indennità.*

L'art. 17, 5° comma prevede che «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [...]».

I decreti ministeriali dovranno necessariamente prevedere norme dettagliate affinché in tali casi l'indennità spettante all'Organismo venga rimborsata dallo Stato (6° comma).

Analoga previsione, poi, dovrebbe essere estesa all'avvocato che assiste la parte. Pur non essendo previsto obbligo di difesa tecnica nel procedimento di mediazione privare la parte che non abbia le risorse economiche necessarie dell'assistenza tecnica appare comunque gravemente lesivo dei principi di uguaglianza e di difesa costituzionalmente garantiti. D'altronde il beneficio è concesso, ai sensi dell'art. 75 del T.U. sulle spese di giustizia, “per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.”

4. *Profili fiscali e tributari.*

Finora gli Ordini non sono stati ritenuti soggetti passivi di IVA atteso che le attività soggette all'imposta non rientrano tra i compiti istituzionali degli stessi, né sono state finora svolte con il carattere dell'abitudine (si consideri oltretutto che gran parte dell'attività di formazione non è soggetta a IVA).

Pertanto nelle operazioni di fatturazione delle indennità percepite e dei compensi ai mediatori si porrà un problema di recupero dell'imposta per gli Ordini, non muniti di partita IVA.

¹⁹ Cfr., *infra*, n. 4.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Pur se il profilo non è di stretta competenza dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia si fa comunque presente la necessità di dettare una disciplina *ad hoc* che consenta o l'apertura di partita IVA agli Ordini o, più ragionevolmente, la considerazione del servizio di mediazione come non imponibile ovvero esente da IVA.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

**Gli Organismi di conciliazione
accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004 e altre
Camere arbitrali e organismi di conciliazione gestiti da Ordini degli Avvocati.**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Registro degli organismi accreditati presso il Ministero di Giustizia ai sensi del d.m. n. /2004*

Numero	P.D.G. e successive modificazioni	Nominativo Ente	Sede Legale	Sito Web e/o Mail
1	09/01/2007 09/06/2009 23/11/2009 15/02/2010	ADR CENTER S.p.A.	Via del Babuino 114, Roma	http://www.jamsadrcenter.it/index.html
2	23/01/2007 07/06/2007 15/05/2008 05/03/2009 26/10/2009	ADR NETWORK	Viale Libia 76, Roma	http://www.adrnetwork.it/
3	23/01/2007 10/05/2007 16/07/2007 05/11/2007 15/02/2008 16/06/2008 09/12/2008 12/01/2009 16/10/2009	Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR – “Organismo di Conciliazione Bancaria”	Via Botteghe Oscure 54, Roma	http://www.conciliatorebancario.it/
4	04/05/2007 19/03/2008 25/07/2008 20/05/2009 07/10/2009 06/04/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Firenze	Piazza dei Giudici, 3 Firenze	http://www.fi.camcom.it/

* Dati del Ministero della Giustizia aggiornati ad aprile 2010. Sono evidenziati gli Organismi gestiti da COA o da Fondazioni forensi.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

5	10/05/2007 13/10/2008 15/02/2010	AEQUITAS a.d.r.	Via Pietro Micca, 9 Torino	http://www.adrequitas.it/it/index.php
6	18/05/2007	CAMERA Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Catania	Via dei Cappuccini , 2 Catania	http://www.ct.camcom.it/
7	18/05/2007 15/02/2010	ARTURO CARLO JEMOLO Ente pubblico Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo	Viale Giulio Cesare, 31 Roma	http://www.jemolo.it/jemolo/
8	18/05/2007 05/05/2008 04/11/2008 12/02/2009 14/01/2010 16/03/2010	CONCILIA SRL	Via Archimede 191, Roma	http://www.concilia.it/
9	07/06/2007 18/04/2008	ADR NOTARIATO s.r.l.	Via Flaminia 160, Roma	http://www.risoluzioneconflitti.it/
10	07/06/2007 24/02/2009	Camera Arbitrale e di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Grosseto	Via Cirolì 10, Grosseto	http://www.gr.camcom.it/index.php? ID0=1
11	25/06/2007 09/12/2008 03/02/2010	Ccamera di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Bologna	Piazza Mercanzia 4, Bologna	http://www.bo.camcom.it/
12	16/07/2007 26/10/2009 14/04/2010	RESOLUTIA - Gestione delle Controversie	Via Cacciatori delle Alpi 28, Perugia	http://www.resolutia.it/
13	16/07/2007	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Pisa	Piazza Vittorio Emanuele II 5, Pisa	http://www.pi.camcom.it/
14	21/09/2007	Servizio di	Piazza	http://www.pd.camcom.it/dev_cciaa/web.n



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	15/05/2009	Conciliazione della C.C.I.A.A.di Padova	Insurrezion e 1/A, Padova	sf/web/home
15	26/09/2007 26/05/2008 09/09/2009	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Lucca	Corte Campana 10, Lucca	http://www.lu.camcom.it/
16	26/09/2007 14/03/2008 20/06/2008 07/10/2009	ADR Concilmed	Via Pomponio Gaurico 21, Napoli	http://www.adr-concilmed.it/home.html
17	22/10/2007	Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza	Piazza Garibaldi 10, Monza	http://www.ordineavvocati.monza.mi.it/
18	09/11/2007 31/07/2009	Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti - istituita dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano	Corso Europa 11, Milano	http://www.odc.mi.it/
19	23/11/2007 09/06/2009 31/03/2010	PRO CONCILIA - Professionisti per la Conciliazione	Via D. Fiasella 3/10, Genova	http://www.proconcilia.it/
20	17/12/2007	A.S.A.C.- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione	Piazza A. Gramsci 2, Milano	http://www.asac-agenzie.it/
21	17/12/2007 11/02/2009 10/03/2010	FACILITA - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi	Galleria Mazzini 15, Forlì	http://www.facilita.info/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		– Società cooperativa		
22	17/12/2007 21/11/2008	Unità Operativa Conciliazione, Arbitrato e Regolazione del Mercato della C.C.I.A.A. di Venezia	Piazza San Marco 2032, Venezia	http://www.ve.camcom.it/
23	08/01/2008 13/10/2008 14/09/2009	CURIA MERCATORUM forma associata delle C.C.I.A.A. di Treviso, Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia	Piazza Borsa 3/B, Treviso	http://www.tv.camcom.it/
24	29/01/2008 20/05/2009 18/09/2009 30/03/2010	A.N.P.A.R.- Associazione Nazionale per l'Arbitrato	Località Corgiano 20/D, Pellezzano (SA)	http://www.anpar.it/
25	15/02/2008 09/02/2009 17/03/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Crotone	Piazza Castello 20, Crotone (KR)	http://www.kr.camcom.it/
26	19/03/2008 26/10/2009	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Udine	Via Morpugno 4, Udine	http://www.ud.camcom.it/
	19/03/2008	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Pescara	Via Conte di Ruvo 2, Pescara	http://www.pe.camcom.it/
28	19/03/2008	Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore istituito dal Consiglio dell'Ordine degli	Via G. Falcone 52, Nocera Inferiore (SA)	http://www.foronocera.it/home.asp



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		Avvocati di Nocera Inferiore		
29	14/07/2008	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Vicenza	Corso Fogazzaro 37, Vicenza	http://www.vi.camcom.it/
30	14/07/2008	CAMERA ARBITRALE del PIEMONTE forma associata C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano–Cusio–Ossola e Vercelli	Via Carlo Alberto 16, Torino	http://www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte
31	22/07/2008	SERVIZIO DI CONCILIAZIONE – CAMERA ARBITRALE DI MILANO – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Milano	Via Meravigli 9/b, Milano	http://www.camera-arbitrale.it/
32	13/10/2008 13/07/2009 14/04/2010	FORMAMED S.R.L.	Lungotever e dei Mellini 44, Roma	http://www.formamed.it/
33	11/11/2008 02/03/2009	AR.CO.ME.- Arbitrato, Conciliazione, Mediazione	Via Monfalcon e 26/d, Catania	http://www.arcome.it/
34	26/11/2008	Camera Arbitrale e di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola	Piazza Giordano Bruno 1, Nola	http://www.ordineavvocatinola.it/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

35	19/12/2008	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Genova	Via Garibaldi 4, Genova	http://www.ge.camcom.it/IT/HomePage
36	19/12/2008	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO	Via Freguglia 1, Milano	http://www.ordineavvocatimilano.it/html/index.html
37	19/12/2008 06/04/2009	O.C.F. - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE (Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze e da dieci associazioni di professionisti sul territorio)	Via Cavour 57, Firenze	http://www.conciliazionefirenze.org/
38	12/01/2009	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Prato	Via Valentini 14, Prato	http://www.po.camcom.it/
39	05/02/2009	S.P.L.A. (SOLUZIONE E PREVENZIONE LITI ASSICURATIVE) S.a.s.	Via Ruffilli 9, Benevento	Splasas@alice.it
40	05/02/2009	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Macerata	Via Tommaso Lauri 7, Macerata	http://www.mc.camcom.it/
41	02/03/2009	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Rieti	Via P. Borsellino 16, Rieti	http://www.camercomrieti.it/
42	24/03/2009	Sportello di Conciliazione della	Corso Porta	http://www.vr.camcom.it/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

		C.C.I.A.A.di Verona	Nuova 96, Verona	
43	25/03/2009	Ufficio di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Palermo	Via E. Amari 11, Palermo	http://www.pa.camcom.it/
44	05/05/2009 14/10/2009 10/12/2009	CAMERA ARBITRALE DI ROMA - Azienda Speciale della C.C.I.A.A.di ROMA	Via de' Burrò 147, Roma	http://www.cameraarbitraleodiroma.it/
45	05/05/2009 25/11/2009	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PERUGIA istituito dalla Fondazione Forense di Perugia	Piazza Matteotti 14, Perugia	http://www.fondazioneforensepg.it/
46	07/05/2009	SIC & A. s.r.l.	Via Santa Maria 19, Pisa	http://www.sicea-adr.it/siceat/tmain.php
47		CANCELLATO		
48	02/07/2009 31/03/2010	Camera Arbitrale ed Internazionale di Venezia	P.zza S.Marco 2032, Venezia	http://www.ve.camcom.it/home.php
49	06/07/2009	CAMERA di ADR IMMEDIATA istituito dalla ass. Immediata - Alternative Dispute Resolution	Via Santa.Croc e in Gerusalem me 46, Roma	http://www.immediata-adr.it/public/
50	07/07/2009	CAMERA DI CONCILIAZIONE istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia	Via San Martino della Battaglia 28, Brescia	http://www.ordineavvocatibrescia.it/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

51	15/07/2009	IFORMEDIATE - Istituto di Formazione, Organizz azione, Ricerca - I.F.O.R.	Via Tuscolana 44, Roma	http://www.iformediate.com/
52	21/07/2009 15/03/2010	ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONCILIAZIONE - I.S.C.O. ADR	Via Francesco Belli 47, Atripalda (AV)	http://www.iscoadr.it/
53	21/07/2009 03/02/2010	Associazione per la Soluzione delle Controversie AS-CONNET	Corso Umberto15 , Ostuni (BR)	http://www.as-connet.net/
54	21/09/2009	SERVIZIO DI Conciliazione della C.C.I.A.A.di Bergamo	Largo Belotti 16, Bergamo	http://www.bg.camcom.it/
55	30/09/2009	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Napoli	Via S. Aspreno 2, Napoli	http://www.na.camcom.it/
56	07/10/2009	CONCILIAZIONE ADR s.r.l.	Via Virgilio Quartiere Portici Lotto 5, Trapani	http://www.conciliazione-adr.it/
57	07/10/2009 10/12/2009	BRIDGE MEDIATION ITALIA – Associazione Professionale	Via Panama 26, Roma	http://www.bridge-mediation.com/
58	10/12/2009 06/04/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Arezzo	Viale Giotto 4, Arezzo	http://www.ar.camcom.it/
59	22/12/2009	Camera di	Piazza	http://www.pc.camcom.it/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		Conciliazione della C.C.I.A.A.di Piacenza	Cavalli 35, Piacenza	
60	22/12/2009	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Ferrara	Via Borgoleoni 11, Ferrara	http://www.fe.camcom.it/
61	22/12/2009	C.P.R.C. - CENTRO PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI	Via Enrico Petrella 4, Roma	http://www.odcec.roma.it/
62	07/01/2010	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Forlì – Cesena	Corso della Repubblica 5, Forlì	http://www.fo.camcom.it/
63	20/01/2010	IMECO - Istituto Mediazione e Conciliazione	Via Orchidee 4/A, Milano	http://www.conciliazioni.it/
64	27/01/2010	ADR LOGOS istituito da ALTERA QUAESTIO	Piazza Roma Vico I 12, Catanzaro	http://www.alteraquaestio.it/
65	27/01/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Modena	Via Ganaceto 134, Modena	http://www.mo.camcom.it/
66	15/02/2010	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Benevento	Via IV Novembre 1, Benevento	http://www.bn.camcom.it/
67	23/02/2010	Camera di Conciliazione ed Arbitrato della C.C.I.A.A. di Teramo	Via Savini 48/50, Teramo	http://www.te.camcom.it/show.jsp



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

68	23/02/2010	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Perugia	Via Cacciatori delle Alpi, 42 Perugia	http://www.pg.camcom.it/
69	02/03/2010	CONCILIUM ITALIA costituito dalla GEF CONSULTING s.r.l.	Via Catello Marano 6, Castellamare di Stabia (NA)	http://www.gefconsulting.it/portale/
70	02/03/2010	FORUM - Camera di Conciliazione e Mediazione	Corso Trieste 146, Caserta	http://www.forumcome.it/
71	03/03/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia	Piazza della Vittoria 3, Reggio Emilia	http://www.re.camcom.it/
72	08/03/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Viterbo	Via Fratelli Rosselli 4, Viterbo	http://www.vt.camcom.it/
73	10/03/2010	A.D.R. CONCILIAMO - MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE e ARBITRATO costituito da ADR CONCILIAMO	Via Cesare Battisti 6, Latina	adr.conciliamo@legalmail.it
74	12/03/2010	CONCILIAZIONE.N ET s.r.l.	Piazza Capranica 95, Roma	http://www.eurofinconsulting.it/index.htm I
75	16/03/2010	Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Bolzano	Via Alto Adige 60, Bolzano	http://www.bz.camcom.it/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

76	17/03/2010	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Messina	Piazza Cavallotti 3, Messina	http://www.me.camcom.it/
77	30/03/2010	CONCILIUM ADR	Via Ruggero Settimo 78, Palermo	concilium@legalmail.it
78	30/03/2010	Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Massa – Carrara	Via VII Luglio 14, Carrara (MS)	http://www.ms.camcom.it/
79	13/04/2010	Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Rimini	Via Sigismondo 28, Rimini	http://www.rn.camcom.it/
80	14/04/2010	M.C.M. A.D.R. CONCILIARE s.r.l.	Via Manzoni 225, Napoli	http://www.mcmiliteri.com

CAMERE ARBITRALI E ORGANISMI DI CONCILIAZIONE GESTITI DA ORDINI DEGLI AVVOCATI.

Camera Arbitrale di Verbania presso il Tribunale di Verbania
Vicenza - Camera Arbitrale presso l'Ordine degli Avvocati di Vicenza
Trento - Servizio Arbitrale presso Ordine degli Avvocati di Trento.
Sportello di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Roma



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Enti Formatori accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ELENCO DEGLI ENTI ABILITATI A TENERE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DALL'ART. 4 COMMA 3 DEL DM 23 LUGLIO 2004 N. 222*

NUMERO	P.D.G. E SUCCESSIVE MODIFICHE	NOMINATIVO ENTE	SEDE LEGALE	SITO WEB E/O MAIL
1	23/11/2006 16/07/2007 21/07/2007 10/12/2009 23/02/2010 11/05/2010	BRIDGE MEDIATION ITALIA	VIA PANAMA 26, ROMA	HTTP://WWW.BRIDGE- MEDIATION.COM/MAIN/ITALIA/INDEX.HTML
2	06/12/2006 04/05/2007 07/06/2007	ADR CENTER S.P.A.	VIA DEL BABUINO, 114 ROMA	HTTP://WWW.JAMSADR CENTER.IT/INDEX.HTML
3	23/01/2007 07/06/2007 27/06/2007 25/10/2007 27/10/2008 15/10/2009 15/02/2010 08/06/2010	ADR NETWORK	VIALE LIBIA, 76 ROMA	HTTP://WWW.ADR NETWORK.IT/
4	31/01/2007	ASSOCIAZIONE	VIA SAN	HTTP://WWW.JSDMA.IT/

Dati del Ministero della Giustizia aggiornati a maggio 2010. Sono evidenziati gli Enti gestiti da COA o da Fondazioni forensi



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	10/05/2007 14/03/2008 27/10/2008 15/03/2010	NAZIONALE CONCILIATORI I.S.D.M.A.	PASQUALE A CHIAIA, 55 NAPOLI	
5	31/01/2007 16/07/2007 17/12/2007 12/02/2009 07/10/2009	RESOLUTIA - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 28 PERUGIA	HTTP://WWW.RESOLUTIA.IT/
6	31/01/2007 05/05/2008 09/12/2008 15/02/2010	RISORSA CITTADINO ONLUS	GALLERIA MAZZINI, 15 FORLÌ	HTTP://WWW.GIUSCONSUMERISTI.IT/
7	31/01/2007 18/05/2007 27/06/2007 16/07/2008 02/03/2009 02/12/2009 14/01/2010 15/03/2010	CONCILIA S.R.L.	VIA ARCHIMEDE, 191 ROMA	HTTP://WWW.CONCILIA.IT/
8	02/03/2007	ASSOCIAZI	VIA CURIEL,	HTTP://WWW.ASS-EQUILIBRIO.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	21/09/2007 10/12/2007 16/01/2009 04/03/2009 15/02/2010	ONE EQUILIBRI O & R.C.	3/C BOLOGNA	
9	04/05/2007 05/11/2007 06/07/2009	I.S.D.A.C.I.- ISTITUTO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELL'ARBITRAT OE DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONAL E	VIA ALVISE CADAMOSTO, 7 MILANO	HTTP://WWW.ISDACI.IT/
10	04/05/2007	CAMERA PER LA MEDIAZIO NE DELLE CONTROVE RSIE	VIA GERARDO DEI TINTORI, 7 MONZA	HTTP://WWW.MONZAMEDIAZIONE.IT/HOME.HTML
11	04/05/2007 24/03/2009	ON LINE S.A.S. DI FRANCO ANNA MARIA & C.	VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE, 115 POTENZA	HTTP://WWW.ONLINESERVICE.IT/JOOMLA/
12	10/05/2007 25/10/2007 27/01/2010	ENTE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZ A DELL'UNIVERSI TÀ DEGLI STUDI	VIA DELLE PANDETTE, 32 FIRENZE	HTTP://WWW.GIURIS.UNIFI.IT/MDSWITCH.HTML



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		DI FIRENZE		
13	18/05/2007 14/03/2008 06/04/2009	CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE DELLA C.C.I.A.A. DI CATANIA	VIA DEI CAPPUCCINI, 2 CATANIA	HTTP://WWW.CT.CAMCOM.IT/
14	07/06/2007 20/06/2008 22/07/2008 04/11/2008 02/03/2009 12/01/2010 17/03/2010	CESD S.R.L.	VIA DEL TRITONE, 169 ROMA	HTTP://VILLAGE.CEPU.IT/2008/06/MASTER-PER-CONC.HTML
15	07/06/2007	A.S.A.C. - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE AGENZIE DI CONCILIAZIONE	PIAZZA A. GRAMSCI, 2 MILANO	INFO@ASAC-AGENZIE.IT
16	25/06/2007	PEOPLE & SOLUTIONS - MEDIARE PER RISOLVERE	VIA EMANUELE FILIBERTO, 100 ROMA	HTTP://WWW.MONOADR.IT/EVENTI/ROMA_4_5_11_12_1_8_19_MARZO_2010-821.HTML
17	25/06/2007 14/07/2008 23/04/2009 27/05/2010	FONDAZIO NE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO	CORSO EUROPA, 11 MILANO	HTTP://WWW.ODC.MI.IT/
18	25/06/2007	FORM@ML.CO	PIAZZA	HTTP://WWW.FORMAML.COM/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		<u>M.S.R.L.</u>	ANTONIO GRAMSCI, 2 MILANO	
19	16/07/2007 08/04/2009 15/02/2010	AEQUITAS A.D.R.	VIA PIETRO MICCA, 9 TORINO	HTTP://WWW.ADREQUITAS.IT/IT/INDEX.PHP
20	21/09/2007	ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "ARTURO CARLO JEMOLO"	VIALE GIULIO CESARE, 31 ROMA	HTTP://WWW.JEMOLO.IT/JEMOLO/
21	21/09/2007 09/06/2008 22/07/2008 04/11/2008 06/05/2009 19/10/2009	I.L.A.- ISTITUTO LODO ARBITRAL E S.A.S.	VIA RAFFAELLO, 4 PALMI (RC)	HTTP://WWW.ILA-GIUSTIZIA.IT/
22	21/09/2007 28/01/2008 13/02/2008 01/04/2008 25/07/2008	A.N.P.A.R.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ARBITRATO	LOC CORGIANO, 20/D PELLEZZANO (SA)	HTTP://WWW.ANPAR.IT/TEST/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	13/10/2008 21/11/2008 05/02/2009 23/03/2009 14/07/2009 09/09/2009 23/11/2009 15/02/2010			
23	21/09/2007	SPORTELLO DI CONCILIAZIONE DELLA C.C.I.A.A. DI PISA	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 PISA	HTTP://WWW.PL.CAMCOM.IT/
24	21/09/2007	C.OR.A. SAS	VIA LIBERALE DA VERONA, 56 VERONA	CORASASC@CORASAS.191.IT
25	25/10/2007	UNIVERSITÀ DI PISA - C.I.S.P. CENTRO INTERDISCIPLINARE DI ATENEO SCIENZE PER LA PACE	VIA GIOBERTI, 39 PISA	HTTP://WWW.PACE.UNIPI.IT/
26	25/10/2007 20/06/2008 14/07/2008	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI	PIAZZA DEI MARTIRI, 30 NAPOLI	HTTP://WWW.ODCEC.NAPOLI.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	23/04/2009 30/03/2010	CONTABILI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI		
27	09/11/2007 09/12/2008	FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZ A DELL'UNIVERSI TÀ DEGLI STUDI DI SIENA	VIA MATTIOLI, 10 SIENA	HTTP://WWW.GIURISPRUDENZA.UNISI.IT/
28	14/03/2008 20/06/2008 09/09/2009	ADR CONCILMED	VIA POMPONIO GAURICO, 21 NAPOLI	HTTP://WWW.ADR-CONCILMED.IT/HOME.HTML
29	21/04/2008	FORMEL SRL	VIA GENERALE AMEGLIO, 37 TRAPANI	HTTP://WWW.FORMEL.IT/NAVIGATOR.ASP
30	07/05/2008	ACCADEMIA ERACLITEA DEGLI STUDI	CORSO DELLE PROVINCIE, 203 CATANIA	HTTP://WWW.AEDSTUDI.ORG/
31	12/05/2008	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO	VIA PONTE DON MELILLO FISCIANO(S A)	HTTP://WWW3.UNISA.IT/
32	16/06/2008 15/02/2010	E.SCHOOL - ASSOCIAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA	VIA MONTE SAN MICHELE, 30/32 COSENZA	HTTP://WWW.E-SCHOOL.IT/
33	14/07/2008 17/09/2009	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI	VIA AMMIRAGLIO	HTTP://WWW.UNINA.IT/INDEX.JSP



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	15/02/2010	NAPOLI PARTHENOPE	ACTON, 38 NAPOLI	
34	09/10/2008 14/07/2009 15/02/2010 20/04/2010	FORMAME D S.R.L.	LUNGOTEVER E DEI MELLINI, 4 ROMA	HTTP://WWW.FORMAMED.IT/
35	19/11/2008 31/03/2010	M.C.M. A.D.R.CONCIL IARE S.R.L.	VIA MANZONI, 225 NAPOLI	HTTP://WWW.MCMILITERNI.COM/
36	12/01/2009 15/03/2010	CAMERA ARBITRAL E DEL PIEMONTE - ASSOCIAZIONE TRA LE C.C.I.A.A. DI TORINO, ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO- CUSIO- OSSOLA, VERCELLI	VIA CARLO ALBERTO, 16 TORINO	HTTP://WWW.PIE.CAMCOM.IT/CAMERAARBITRALEPIEMONTE
37	23/01/2009 06/07/2009	PRODEST	VIA MILANO, 14 BUSTO ARSIZIO	HTTP://WWW.PRODESTONLINE.IT/
38	17/02/2009	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO	P.ZZA CAVOUR, 19/F CAMERINO	HTTP://WWW.UNICAM.IT/
39	02/03/2009	AR.CO.ME.	VIA	HTTP://WWW.ARCOME.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	23/11/2009 17/03/2010	- ARBITRATO. CONCILIAZIONE . MEDIAZIONE	MONFALCON E, 26/D CATANIA	
40	05/03/2009 15/02/2010	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIO NE IN TECNICHE PERITALI DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 MILANO	HTTP://WWW.COLLEGILOMBARDO.IT/
41	23/03/2009 08/06/2009	ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONCILIAZ IONE A.D.R. - I.S.C.O. A.D.R.	VIA VINCENZO BELLI, 47 ATRIPALDA (AV)	HTTP://WWW.ISCOADR.IT/
42	23/04/2009 09/09/2009	IFORMADI ATE - ISTITUITO DI FORMAZIO NE, ORGANISZ AZIONE, E RICERCA - I.F.O.R.	VIA TUSCOLANA, 44 ROMA	HTTP://WWW.IFORMEDIATE.COM/
43	24/04/2009 09/06/2009	FORM.A.G.	VIA ORAZIO, 22 AGRIGENTO	HTTP://WWW.DEMETRA.INFO/FORMAG/FORMAG@LEGALMAIL .IT
44	15/05/2009 07/10/2009	FO.SVI.TER	VIA MARIO ROTILI 1 COOP.CASAB ELLA	FOSVITER@ALICE.IT



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	19/10/2009 23/11/2009 10/12/2009 17/03/2010		BENEVENTO	
45	09/06/2009 02/12/2009	CENTRO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI - FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS	VIA ENRICO PETRELLA 4, ROMA	HTTP://WWW.TELOSONLINE.IT/
46	07/07/2009 15/07/2009	SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO	VIA MARCHE, TARANTO	HTTP://WWW.ORAVTA.IT/
47	09/07/2009 31/07/2009	POWER TRAINING S.R.L.	VIA OLMETTO, 5 MILANO	HTTP://WWW.POWERTRAINING.IT/
48	09/07/2009	ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	SANTA CROCE 494 VENEZIA	HTTP://FPC.IRDCEC.IT/
49	15/07/2009	E.L.D.A.I.F. P.	CORSO UMBERTO I 61 POTENZA	SEGRETERIA@ELDAIFP.IT
50	31/07/2009 10/12/2009	IN MEDIA	VIA ENRICO BESANA 11	HTTP://WWW.ASSOCIAZIONEINMEDIA.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

			MILANO	
51	01/09/2009 03/06/2010	FONDAZIONE FORENSE DI MILANO	VIA FREGUGLIA 1 MILANO	HTTP://WWW.ORDINEAVVOCATIMILANO.IT/HTML/INDEX.HTM <u>L</u>
52	14/09/2009 21/04/2010	ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AS - CONNET	CORSO UMBERTO I 15 OSTUNI (BR)	HTTP://WWW.AS-CONNET.NET/
53	14/09/2009 07/10/2009 10/12/2009 27/01/2010	TOTA CONSULTI NG S.A.S. DI A.TOTA	VIA RIPANDELLI 67 CANDELA (FO)	HTTP://WWW.TOTALCONSULTING.IT/
54	01/10/2009	FONDAZIO NE DEI DOTTORI COMMERCIALIS TI E DEGLI ESPERTI CONTABILIDI FIRENZE	VIALE SPARTACO LAVAGNINI 42 FIRENZE	HTTP://WWW.FDCEC.FI.IT/HOME/DEFAULT.ASPX
55	01/10/2009 27/01/2010	A.C.A.M.- ASSOCIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE , L'ARBITRATO E LA MEDIAZIONE	RIVIERA DI CHIAIA 72 NAPOLI	INFOACAM@LIBERO.IT
56	07/10/2009 17/03/2010	CONCILIAZ IONE A.D.R. S.R.L.	VIA VIRGILIO QUARTIERE PORTICI LOTTO 5 N.9	HTTP://WWW.CONCILIAZIONE-ADR.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

			TRAPANI	
57	07/10/2009 02/12/2009 10/12/2009	PRACTICAL SCHOOL S.R.L.	CORSO TRIESTE 146 CASERTA	HTTP://WWW.PRACTICALSCHOOL.COM/
58	07/10/2009	CENTRO INTERNAZIONAL E DI ALTI STUDI UNICERSITARI - C.I.A.S.U. S.C.R.L.	MASSERIA GIARDINELLI FASANO (BR)	HTTP://WWW.CIASU.IT/HOME/
59	12/11/2009	CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE COSTITUITA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA	PIAZZA GIORDANO BRUNO 1, NOLA	HTTP://WWW.ORDINEAVVOCATINOLA.IT/
60	10/12/2009	ALTERA QUAESTIO	VICO I° PIAZZA ROMA 12 CATANZARO	HTTP://WWW.ALTERAQUAESTIO.IT/
61	10/12/2009	J.J.J. SCUOLE S.R.L.	PIAZZA VANVITELLI 5, NAPOLI	WWW.ISTITUTIJERVOLINO.IT
62	10/12/2009 14/04/2010	HR PLANET S.R.L.	PIAZZA CAPRANICA 95, ROMA	WWW.HR-PLANET.IT
63	10/12/2009 31/03/2010	GEF CONSULTI NG S.R.L.	VIA CATELLO MARANO 6, CASTELLAM MARE DI	HTTP://WWW.GEFCONSULTING.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

			STABIA (NA)	
64	27/01/2010	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALIS TI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO	VIA MAZZINI 9, SONDRIO	HTTP://WWW.ODCEC.SO.IT/
65	27/01/2010	IMMEDIAT A - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION	VIA SANTA CROCE IN GERUSALEM ME 46, ROMA	HTTP://WWW.IMMEDIATA-ADR.IT/PUBLIC/
66	15/02/2010	AGF - ALTA FORMAZIONE GIURIDICA - S.R.L.	VIA PASQUALE ROSSI 49, COSENZA	HTTP://WWW.ALTAFORMAZIONEGIURIDICA.COM/
67	10/03/2010	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI	PIAZZA UMBERTO I, 1, BARI	HTTP://WWW.UNIBA.IT/ATENEO/FACOLTA/LEX
68	10/03/2010	A.D.R. CONCILIA MO S.R.L.	VIA CESARE BATTISTI 6, LATINA	DFCAVV@YAHOO.IT
69	17/03/2010	C.S.F. CENTRO SERVIZI FORMAZIONE DI TOMMASO MARRONE	VIA SIGNORELLI 27, MELITO DI NAPOLI (NA)	HTTP://WWW.CSF-ONLINE.IT/
70	21/04/2010	ASSOCIAZI ONE	PIAZZA SAN LEOPOLDO	HTTP://WWW.ASSCOMMERCIANI.ACICATENA.COM/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		AUTONOM A COMMERCIALI ANTI DI ACI CATENA	2/3/4/5 ACI CATENA (CT)	
71	22/04/2010	I.C.C.- ISTITUTO ITALIANO DI CONSULEN ZA S.R.L.	VIA OLMETTO 5, MILANO	
72	03/05/2010	SOLARIS S.A.S.	VIA GIOVANNI XXIII 106, AGRIGENTO	HTTP://WWW.SOLARISONLINE.IT/
73	05/05/2010	EU TEAM SCRL	VIA RUFFILI 5, BENEVENTO	HTTP://WWW.EU-TEAM.IT/
74	18/05/2010	ASSOCIAZI ONE FORMAT CONCILIAT ORI	VIA TASSO 161, ROMA	SCUDERI.GIOVANNA@TISCALINET.IT
75	18/05/2010	EN. A.I.P. LAZIO - ENTE ACLI ISTITUZIONE PROFESSIONIST A	VIA PROSPERO ALPINO 20, ROMA	HTTP://WWW.ENAIP.LAZIO.IT/
76	24/05/2010	UNIVERSIT AS MERCATOR UM - UNIVERSITÀ	VIA APPIA PIGNATELLI 62, ROMA	HTTP://WWW.UNIMERCATORUM.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		TELEMATICA DELLE C.C.I.A.A.		
77	24/05/2010	UNIVERSIT A' TELEMATI CA PEGASO	VIA VITTORIA COLONNA 14, NAPOLI	HTTP://WWW.UNIPEGASO.IT/WEBSITER4P3/INDEX.PHP? BN=1&VT=1
78	31/05/2010	CONCILIA MO SRL	VIA ORFANI 50, TRAPANI	
79	03/06/2010	CAMERA DI CONCILIAZ IONE SRL	VIA CASTELVETR ANO 155, MAZARA DEL VALLO	HTTP://WWW.CAMERADICONCILIAZIONE.IT/
80	08/06/2010	ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIAZIONE ARBITRATO CONCILIAZIONE - A.I.M.A.C.	VIA MELISURGO 4, NAPOLI	HTTP://WWW.AIMACOLUTIONS.COM/
81	09/06/2010	CAMERA DI CONCILIAZ IONE DI MILANO	VIA CERNUSCHI 1, MILANO	HTTP://WWW.CCML.IT/HOME.HTML
82	09/06/2010	E.F.I. S.P.A.	VIA CEREATE 6, ROMA	HTTP://WWW.SEFORM.COM/2008/
83	09/06/2010	CENTRO STUDI ATHENA SOCIETA' COOPERAT IVA	VIA CALAMATTIA 8, CAGLIARI	HTTP://WWW.CENTROSTUDIATHENA.IT/



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

84	14/06/2010	FIRERA & LIUZZO GROUP SRL	VIA BOEZIO 6, ROMA	HTTP://WWW.FIRERALIUZZO.COM/
85	14/06/2010	MAGISTER	VIA NICOLARDI 5, NAPOLI	HTTP://WWW.ISTITUTOMAGISTER.IT/FILIALI/CAMPANIA.ASP



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

COA che hanno deliberato di costituire Organismi di conciliazione e/o di accreditarsi come Enti formatori ovvero abbiano già presentato domanda a tali fini ai sensi del d.m. n. 222/2004

COA che hanno deliberato di presentare domanda di accreditamento come Organismi di conciliazione;	Vallo della Lucania; Matelica; Mantova; Pinerolo; Lanusei; Fermo; Padova (ha costituito una commissione per valutare l'opportunità)
COA che hanno deliberato di presentare domanda di accreditamento come Enti di Formazione;	Vallo della Lucania; Pinerolo; Monza;
COA che incontrano difficoltà ad adempiere alla condizione prescritta dal d.m. 222/2004 relativa alla polizza di assicurazione	Trapani;
COA consorziati con altri Enti	Bologna: ha aderito al Coordinamento della conciliazione forense; Firenze.
COA che intendono attendere la normativa di attuazione del d.lgs. n. 28/2010	Bologna; Piacenza;